

## Cosa pretendere dal Tribunale e dalla Ctu

di *Ubaldo Valentini* \*

I legali - sollecitati dai propri clienti, dagli stessi servizi sociali nella speranza di salvaguardare



il primario interesse dei figli nelle separazioni giudiziali - sollecitano il giudice istruttore a nominare una consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) per avere delle indicazioni nelle scelte da prendere. Tale procedura sembra obbligata quando tra i coniugi non c'è dialogo e, soprattutto, tutte le volte che un genitore cerca in tutti i modi di estromettere dalla vita dei propri figli l'altra figura genitoriale di riferimento.

E' noto – forse non a tutti i servizi sociali e alla maggior parte dei giudici – che la conflittualità tra i genitori è provocata quasi sempre dal genitore affidatario-collocatario e che l'altro non può rinunciare al diritto-dovere proprio e dei figli alla bigenitorialità - effettiva - che si esplica nel rispetto delle pari opportunità genitoriali con una presenza accanto a loro paritetica nei tempi e significativa negli indirizzi educativi e decisionali.

Occorre premettere che la Consulenza ha una sua ritualità formale che, vuoi per formazione culturale o vuoi per prevenzioni ideologiche del professionista, purtroppo sovente elude la risposta al quesito che il giudice pone per avere lumi sulle delicate e specifiche questioni sollevate dalla separazioni in discussione. A tal fine, come associazione, siamo nettamente

contrari alle Ctu date a professionisti senza specifiche competenze in materia di psicologia dell'età evolutiva e della psichiatria infantile e a professionisti – spesso sempre i soliti – che sono alle dipendenze delle pubbliche strutture socio-sanitarie o che sono pensionati di tali enti.

Gli elenchi dei consulenti a disposizione del tribunale devono essere aggiornati tenendo conto dell'effettivo lavoro svolto, della competenza dimostrata nell'espletare tale incarico, della obiettività delle conclusioni e della reale utilità delle loro relazioni per la giustizia e per la tutela degli interessi dei minori. In questo campo non possono essere tollerati errori e/o imparzialità.

Troppo spesso al titolo professionale come in tutti i settori, non corrisponde una effettiva competenza.

Ogni genitore separato ha il dovere di pretendere – personalmente o tramite il proprio legale – il rispetto della oggettività dell'indagine. In specifico, **il giudice che conferisce l'incarico al professionista deve pretendere** dallo stesso che:

1. tutti – ripeto tutti - gli incontri con i minori, con i genitori, con i parenti e con quanti altri possano fornire indicazioni utili vengano fatti in appositi locali predisposti per la videoregistrazione

2. tutte le registrazioni effettuate, i test somministrati ai genitori, disegni, ecc.. vengano allegate in copia (a colori per i disegni) alla relazione finale per permettere il contraddittorio ad ambedue i genitori e ai rispettivi legali, anche in presenza di consulenti di parte, e poter personalmente verificare quanto detto o fatto. Il diritto del cittadino all'accesso agli atti della pubblica amministrazione che lo riguardano è sancito dalla legge e non può essere una discrezionalità del giudice o degli operatori socio-sanitari coinvolti

3. venga fatto divieto al consulente di far proprie precedenti Ctu, di consultare psicologi o servizi sociali affinché la consulenza sia al di sopra delle parti e frutto di una propria rielaborazione dei dati da lui personalmente raccolti. Spesso si assiste ad un appiattimento del consulente sulle precedenti ctu e sulle relazioni dei servizi sociali, formulate, spesso, dai suoi colleghi.

**E' altresì compito del giudice**, in base ad un protocollo del tribunale e valido per tutti, **determinare:**

1. **1. il numero massimo degli incontri.** Considerato che molti professionisti non amano formulare una ipotesi delle possibili sedute per l'espletamento della consulenza e considerato che alcuni calcolano la parcella in base agli incontri effettuati, la determinazione del numero massimo degli incontri indurrebbe ad affrontare il nocciolo della questione con serietà, trasparenza e senza indagini a 360° che nulla hanno a che vedere con l'individuazione del genitore collocatario più idoneo per i figli o il diritto di visita e permanenza dei minori con ambedue i genitori.

2. **i tempi (senza alcuna proroga di circostanza) concessi per la durata della consulenza devono essere perentori e possono essere ammesse solo brevi deroghe dietro a richieste seriamente motivate.**

Oggi, allo stesso professionista vengono affidate diverse consulenze e ciò comporta rinvii. I rinvii della conclusione della perizia - talvolta anche per vari mesi - alimentano solo conflittualità, non giovano ai figli minori e sono funzionali solo al Ctu che, così, può assicurarsi un elevato numero di incarichi da espletare.

3. **l'ammontare complessivo del compenso da erogare al professionista** e la ripartizione provvisoria dello stesso tra i genitori in attesa dell'individuazione delle responsabilità dei singoli genitori.

4. **l'addebito al consulente del risarcimento** ai minori e ai genitori **per eventuali sue incompetenze, errori e imparzialità** che rendono, di fatto, vana la consulenza stessa.

La Suprema Corte ( sentenza n.3964 del 18.2.2013) ha precisato che spetta all'organo giudicante

- determinare i parametri di liquidazione dei compensi - come recita il D.p.r. n. 115/2002 – a seconda che il compenso sia fisso, variabile o a tempo, tenendo altresì conto del grado di complessità della causa e del quesito formulato

- motivare adeguatamente il proprio provvedimento di liquidazione delle spese con il quale l'organo giudicante accetta, modifica o rifiuta l'istanza di liquidazione presentata dal Ctu.

**La disposizione della Ctu** sui minori e sui genitori è quasi sempre richiesta dal genitore che si

vede estromesso dai propri figli da parte del genitore collocatario, e che, quasi sempre, è anche quello che ha dovuto lasciare la casa familiare alla moglie e ai figli, anche se di sua proprietà e talvolta gravata da un mutuo a suo nome, pagare gli assegni di mantenimento per i figli – e sovente anche per la ex -, cercarsi una casa di fortuna, ricorrere all'ospitalità degli amici o ritornare a vivere con i propri genitori o parenti o frequentare le mense pubbliche.

**Il genitore non collocatario, dinnanzi all'arroganza dell'altro**, deve tutelare i propri figli ponendo il problema della legittimità delle sue richieste. Il richiedere una Ctu spesso vuol dire

sostenerne in toto o al 50% la relativa spesa, senza calcolare che tali richieste arrivano dopo mesi, se non anni, nei quali lui non riesce a vedere o sentire i figli. Ma proprio lui è il genitore penalizzato come genitore e "mazziato" a livello economico. Molti genitori non affidatari o collocatari rinunciano a far valere i propri diritti proprio perché privi delle pur minime risorse economiche necessarie per sostenere iniziative legali.

**Le Ctu valide per ogni stagione non rendono giustizia ai torti subiti**, non gettano le basi per la individuazione delle prevaricazioni genitoriali e, di conseguenza, della inadeguatezza educativa e formativa dei minori. Il consulente deve essere in grado di individuare le responsabilità del singolo genitore – senza troppo tergiversare e perdere tempo in fatti marginali e pertanto poco rilevanti per l'affido dei figli – ed avere il coraggio di denunciare gli abusi morali e psicologici del genitore più prepotente – come incominciano a fare alcuni consulenti – e denunciare la possibile

*Pas*  
in atto.

**Le spese economiche della Ctu** devono essere addebitate al genitore responsabile della violazione dei principi giuridici ed etici del condiviso e della bigenitorialità. E ciò compete farlo all'organo giudicante.

**Essere genitore non è una colpa ma una scelta** (anche se in alcuni casi può essere più o meno consapevole). I figli non appartengono alle istituzioni ma ai genitori e nessuna istituzione può sostituirli, nemmeno quando investite di una

#### **Tutela dei Minori**

che troppo spesso tale non è. Troppi interessi e lobby hanno interesse a mantenere in piedi la conflittualità tra i genitori, ad intasare i tribunali di ricorsi che potrebbero essere facilmente eliminati se la giustizia fosse sempre tempestiva, chiara e rispettosa dei minori e della

genitorialità. Così non è e allora si moltiplicano gli interventi dei servizi sociali, dei consulenti d'ufficio, della mediazione familiare e degli assistenti domiciliari, talvolta senza l'esperienza della genitorialità, che dovrebbero insegnare al padre o alla madre come fare il genitore ( di fatto rinunciare al diritto suo e dei figli alla bigenitorialità!), dei legali e di tutti coloro che del disagio dei minori ne hanno fatto un business economico.

Possiamo porre termine a questo legalizzato ed inaccettabile andazzo col pretendere – come la legge ci garantisce – l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, la valutazione – vera ed esterna - degli operatori socio-psicologici ed educativi, delle cooperative sociali, la determinazione di un protocollo per le Ctù e per gli incontri protetti tra genitore e i propri figli, rendendo tracciabile ogni intervento dei servizi sociali e delle Ctù. Tutto ciò per permettere al genitore "emarginato" dalle strutture pubbliche spesso assenti o imparziali o non all'altezza del compito di pretendere trasparenza, competenza ed oggettività. Al giudice spetta il compito di vigilare sull'operato dei servizi sociali, dei Ctù, delle cooperative sociali, delle case famiglia e determinare le modalità, in modo puntuale e non solo generico, degli interventi a tutela dei minori e i relativi costi.

\* presidente *Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori*